

| PROCEDURA WHISTLEBLOWING                                                                                                                     |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>CREATO</b>                                                                                                                                | ADACTA STUDIO ASSOCIATO<br>(DR.SSA MARTINA FAGGIONATO)   |  |
| <b>CONTROLLATO</b>                                                                                                                           | Responsabile Amministrativo<br>(ANDREA BOSCOLO BRAGADIN) |  |
| <b>APPROVATO</b>                                                                                                                             | CDA<br>(Presidente NICOLA BOSCOLO BOSCOLETTO)            |  |
| <b>Referente protocollo</b><br><i>Responsabile della<br/>conservazione,<br/>dell'aggiornamento, della<br/>diffusione e dell'applicazione</i> | Responsabile Amministrativo<br>(ANDREA BOSCOLO BRAGADIN) |  |
| <b>VERSIONE</b>                                                                                                                              | 1.0                                                      |  |
| <b>DATA</b>                                                                                                                                  | 14.07.2023                                               |  |

## **Indice**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Indice.....                                        | 2  |
| 1. SCOPO.....                                      | 3  |
| 2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....       | 3  |
| 2.1. Definizioni .....                             | 3  |
| 2.2. Ambito di applicazione soggettivo .....       | 7  |
| 2.3. Ambito di applicazione oggettivo .....        | 8  |
| 3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' .....                | 8  |
| 3.1. Generalità.....                               | 8  |
| 3.2. Oggetto della Segnalazione .....              | 9  |
| 3.3. Tipologie di Segnalazione .....               | 9  |
| 3.4. Gestori delle Segnalazioni .....              | 12 |
| 3.5. Esame delle Segnalazioni.....                 | 13 |
| 3.6. Istruttoria .....                             | 15 |
| 3.7. Obblighi di collaborazione .....              | 16 |
| 3.8. Archiviazione della Segnalazione .....        | 16 |
| 3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione.....     | 17 |
| 4. CONSERVAZIONE .....                             | 19 |
| 5. TUTELA LEGALE .....                             | 19 |
| 6. FORMAZIONE.....                                 | 19 |
| 7. DISTRIBUZIONE.....                              | 19 |
| 8. SANZIONI .....                                  | 19 |
| 9. ALTRO .....                                     | 20 |
| APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI.....           | 21 |
| APPENDICE B - TUTELE.....                          | 22 |
| APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... | 28 |
| APPENDICE D – FORMAZIONE.....                      | 30 |
| APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE .....   | 30 |

## 1. SCOPO

La presente procedura disciplina<sup>1</sup> le modalità con cui le Società, quali soggetti giuridici del settore privato, adempiono all'obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le Tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa.

La procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «benessere» delle Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

## 2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)</b> | <i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto</i>                                                                                                                             |
| <b>Atti Settoriali</b>                                                  | <i>atti normativi individuati nell'<b>Appendice A</b> della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Canali di Segnalazione</b>                                           | <i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna;<br/>tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i> |
| <b>Contesto lavorativo</b>                                              | <i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>                                       |
| <b>Decreto Whistleblowing</b>                                           | <i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Divulgazione Pubblica</b>                                            | <i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone</i>                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> In ottemperanza i) dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ii) del D.Lgs. 24/2023 recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (la "Direttiva"), nonché iii) dalle migliori pratiche applicabili in materia (ISO 37002).

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <i>(es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Direttiva Whistleblowing</b>                                       | <i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Enti del Terzo Settore</b>                                         | <i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare le specifiche Misure di sostegno di loro competenza ai sensi del Decreto Whistleblowing</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Facilitatore</b>                                                   | <i>persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gestori della Segnalazione (Case Manager nel Portale Software)</b> | <i>persona o persone designate dalle Società per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GDPR</b>                                                           | <i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Informazioni sulle Violazioni</b>                                  | <i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti:<br/>i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché<br/>ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i> |
| <b>Informativa Privacy Whistleblowing</b>                             | <i>informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-4 del GDPR dalla/e Società agli Interessati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Misure di protezione</b>                                           | <i>misure previste dal par. 2 dell'<b>Appendice B</b> della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Misure di sostegno</b>                                             | <i>misure previste dal par. 6 dell'<b>Appendice B</b> della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Persona coinvolta (Segnalato)</b>                                  | <i>persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>                                                                                                                                             |
| <b>Portale/Software</b>                                               | <i>il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo <a href="https://giottowhistleblowing.integrityline.com">giottowhistleblowing.integrityline.com</a>, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna</i>                                                                                                                                                     |
| <b>Procedure</b>                                                      | <i>insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurre le conseguenze o il ripetersi</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rapporto giuridico</b>                                             | <i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione;<br/>il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>                                                                                                            |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscontro</b>                     | <i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, incluso l'avviso di ricevimento della Segnalazione</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ritorsione</b>                    | <i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>                                                                          |
| <b>Sanzioni amministrative</b>       | <i>sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sanzioni disciplinari</b>         | <i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Segnalante</b>                    | <i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Segnalazione Esterna</b>          | <i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Segnalazione Interna</b>          | <i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Séguito</b>                       | <i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Società</b>                       | <i>le Società indicate nel Capitolo 2.2.1 che segue</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Soggetti del Settore privato</b>  | <i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Soggetti del Settore pubblico</b> | <i>amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate, società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate</i> |
| <b>Soggetti Esterni</b>              | <i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Soggetti Interni</b>              | <i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soggetti Tutelati</b>             | <i>Le persone previste dal <b>par. 1 dell'Appendice B</b> della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tutele</b>                        | <i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Violazioni 231</b></p>                | <p><i>atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in:</i></p> <p><i>a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o</i></p> <p><i>b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231,</i></p> <p><i>o</i></p> <p><i>c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i></p> <p><i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni;</i></p> <p><i>a prescindere dal fatto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i></li> <li><i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società</i></li> </ul> |
| <p><b>Violazioni di Atti Settoriali</b></p> | <p><i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'<b>Appendice A</b>,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i></p> <p><i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni,</i></p> <p><i>a prescindere dal fatto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i></li> <li><i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i></li> </ul> <p><i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2. Ambito di applicazione soggettivo

**2.2.1.** La presente procedura si applica a GIOTTO Cooperativa Sociale, Via Vigonovese, 111, 35127 Padova PD.

**2.2.2.** In relazione alla suddetta Società, la presente procedura si applica:

- ai soggetti Segnalanti che effettuano:
  - i) Segnalazioni Interne, in relazione alle sole Violazioni 231; e
  - ii) Segnalazioni Interne o Segnalazioni Esterne o Divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria, anche in relazione alle Violazioni Settoriali;
- nonché agli altri Soggetti Tutelati;
- alle altre categorie di Interessati, individuati nell'Informativa Privacy Whistleblowing della Società.

**2.2.3.** Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

| ID | Categoria soggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Natura soggetto    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A  | <b>Lavoratori subordinati</b> delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segnalante interno |
| B  | <b>Volontari e tirocinanti</b> , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segnalante interno |
| C  | <b>Lavoratori autonomi</b> , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera), inclusi ad esempio i <b>Liberi professionisti e consulenti</b> che prestano la propria attività presso la/e Società, nonché<br><br><b>Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc</b> , che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi:<br>1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;<br>2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e<br>3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato | Segnalante esterno |
| D  | <b>Lavoratori e collaboratori</b> , che svolgono la propria attività lavorativa <b>presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segnalante esterno |
| E  | <b>Azionisti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segnalante esterno |
| F  | <b>Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione</b> o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segnalante interno |

|   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto                                                                             |                                                                                                                           |
| G | <b>Membri dell'organo di controllo o vigilanza</b> della Società<br>(es.<br>Sindaci,<br>Revisori dei conti o Società di revisione,<br>Organismo di Vigilanza 231,<br>DPO – Data Protection Officer) | Sindaco-ODV 231:<br>Segnalanti interni<br>Revisore o referente<br>di società di revisione<br>– DPO: Segnalanti<br>esterni |

### **2.3. Ambito di applicazione oggettivo**

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterla ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate**.

Resta ferma:

- i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori), e
- ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (pertanto, il Segnalante avrà sempre facoltà, nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, di presentare querela all'Autorità penale competente).

## **3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'**

### **3.1. Generalità**

La Segnalazione è:

- a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);
- b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;



**c) facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

### **3.2. Oggetto della Segnalazione**

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, al Segnalante è suggerito di fornire almeno i **seguenti elementi** utili:

- le **generalità** del Segnalante (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta), salvo questi ritenga di non procedere con una Segnalazione anonima;
- una descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- le **generalità** del soggetto cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **3.3. Tipologie di Segnalazione**

Una **Segnalazione** è definita:

- a) **Interna**, se diretta alle Società; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi), e/o
- b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**, e/o
- c) **Divulgazione pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto per quest'ultima.

#### **3.3.1. Canali di Segnalazione Interna**

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali**.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti **Canali Interni** di Segnalazione Interna.

✓ INFORMATICI:

- **Portale/Software<sup>2</sup>** raggiungibile all'indirizzo internet [giottowhistleblowing.integrityline.com](http://giottowhistleblowing.integrityline.com)
- **Indirizzi e-mail: odv@coopgiotto.com**

✓ ORALI:

- **Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un **resoconto dettagliato** della conversazione **scritto** dal personale addetto al trattamento della Segnalazione, che, previa data e firma del Gestore della Segnalazione, verrà sottoposto al Segnalante, il quale avrà diritto di **verificare, rettificare e approvare** il resoconto stesso mediante l'apposizione della propria **firma**.

- *(su richiesta della persona Segnalante o se ritenuto utile e possibile dai Gestori della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante)* **Incontro diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- a) l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta, e
- b) venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro **su un supporto durevole** che **consenta l'accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di **documentare** l'incontro:

- a) **registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- b) mediante un **verbale dettagliato** dell'incontro redatto dai Gestori della Segnalazione. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma.

Dopo la verbalizzazione dell'incontro diretto, i Gestori della Segnalazione riceventi devono **registrare la verbalizzazione sul Portale/Software**.

I Gestori della Segnalazione gestiscono poi il Séguito della Segnalazione tramite il Portale/Software.

✓ CARTACEI:

- posta ordinaria (**Busta cartacea chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata personale per il Comitato Segnalazioni"**, all'indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza 231 Giotto, all'attenzione del Presidente Chiara Volpato, c/o GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE, Via Vigonovese n. 111 – 35127 PADOVA.

<sup>2</sup> Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software sono visionabili:

a) il Segnalante: nella prima pagina online del Portale/Software;

b) per il ruolo di Admin o Case Manager: nel Manuale Admin e/o rispettivamente nel Manuale Case Manager, richiamati nell'Appendice F alla presente procedura

Al personale della Funzione HR che riceva in prima istanza la busta, è fatto tassativo divieto di aprirla e obbligo di immediata consegna della stessa al Comitato Segnalazioni. Nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata immediatamente, la busta deve essere conservata con diligenza in luogo sicuro chiuso a chiave (locale, armadio, o cassetto).

I Gestori della Segnalazione riceventi devono **convertire in PDF e caricare la raccomandata sul Portale/Software**.

I Gestori della Segnalazione gestiscono poi il Séguito della Segnalazione tramite il Portale/Software.

### **3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica**

#### **3.3.2.1. Segnalazione Esterna**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**<sup>3</sup>;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

La Segnalazione Esterna è effettuata:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

#### **3.3.2.2. Divulgazione Pubblica**

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
  - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
  - ✓ se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
  - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
  - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

### **3.4. Gestori delle Segnalazioni**

#### **3.4.1. Generalità**

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Séguito è affidata congiuntamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza 231 di GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE, cui è garantita a tal fine una **posizione funzionale autonoma**, e che deve essere **specificamente formata** per la gestione stessa.

Nel caso in cui il Gestore della Segnalazione si avvalga di altri Gestori della Segnalazione, gli stessi agiscono collegialmente come "Comitato Segnalazioni".

#### **3.4.2. Compiti**

I Gestori della Segnalazione, quale organo reputato imparziale e competente dalle Società, hanno il **compito** di:

- a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;
- b) effettuare lo Screening delle Segnalazioni (vedi Capp. 3.5.2 e 3.6.1);
- c) fornire il primo Avviso al Segnalante nel termine previsto dal Cap. 3.6.3; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni; dare diligente Séguito alla Segnalazione;
- d) se competente per materia, curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni se necessario al Segnalante, richieste a terzi;

- e) se competente per materia, decidere sull'esito ( fondatezza) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e comunicarlo al Segnalante entro le scadenze previste al Cap. 3.5.4;
- f) se competente per materia, collaborare con le altre funzioni aziendali competenti per verificare che sia posto rimedio, alla Violazione segnalata, es. anche tramite l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi;
- g) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
- h) coordinarsi con la Funzione Privacy, nonché con il DPO designato, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- i) mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite esposizione nei luoghi di lavoro, pubblicazione nel sito internet della Società o tramite qualsiasi altro mezzo che permetta ai Segnalanti di accedere a tali informazioni;
- j) collaborare con il Responsabile IT, su richiesta, affinché siano garantiti i requisiti di protezione dei Canali di Segnalazione informatici e di conservazione delle Segnalazioni;
- k) comunicare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una relazione annuale (entro il 31 gennaio) sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti; la relazione, non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infrannuale se i Gestori delle Segnalazioni la valuta necessaria in ragione della particolare importanza delle stesse.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dai competenti Gestori delle Segnalazioni riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento.

*La mancata o ritardata comunicazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte dei primi destinatari della Segnalazione ricevuta costituisce violazione della presente procedura, come tale punibile, in caso di dolo o colpa grave, tramite le Sanzioni disciplinari di cui al successivo Par. 9.*

### **3.4.3. Budget**

L'organo competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione valuta l'opportunità di/provede ad attribuire allo/agli stesso/i un budget annuo, utilizzabile per l'esecuzione dell'incarico, sempreché i Gestori non dispongano già di un budget per il proprio funzionamento in relazione a Violazioni Settoriali.

## **3.5. Esame delle Segnalazioni**

### **3.5.1. Switch / Protocollo**

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione diversi dal Portale/Software viene protocollata / inserita immediatamente nel Portale/Software dai Gestori della Segnalazione che per primo la riceve. Tale inserimento causa l'attribuzione di un Codice ID alla Segnalazione (protocollo).

### **3.5.2. Screening preliminare**

A seguito di ricezione della Segnalazione, il/i Gestore/i della Segnalazione provvedono alla **presa in carico** della stessa e alla sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare:

- se la Segnalazione contenga le Informazioni minime obbligatorie previste, e pertanto sia da reputarsi ammissibile,
- la tipologia di Violazione denunciata (es. Violazione 231, Violazione Settoriale), e
- l'eventuale conflitto di interesse del/i Gestore/i della Segnalazione rispetto alla Segnalazione stessa.

(lo "**Screening**").

Se il/i Gestore/i della Segnalazione ritiene/ritengono che la stessa sia **ammissibile** e rientri altresì nella propria/loro **competenza**, procede con gli ulteriori incombeni (istruttoria, ecc., su cui vedi oltre).

Se invece il/i Gestore/i della Segnalazione valuta/no che l'ulteriore gestione della Segnalazione **esula dalle proprie conoscenze** tecniche o legali (perché di competenza di altri soggetti competenti per legge quali Collegio Sindacale, Revisori dei Conti e Società di Revisione), egli provvede al sollecito **riservato inoltro** della Segnalazione a tale altro/i soggetto/i, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

Il/i Gestore/i della Segnalazione, ove reputato necessario o utile per lo svolgimento dei propri compiti, può/possono delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interno/i, nei rispetto dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente, o esterno/i) lo svolgimento dei compiti istruttori sub e) e/o f) sopra menzionati (esempio se richiedono competenze specialistiche tecniche o legali che ) (la "**Cooptazione**") e sotto previo vincolo scritto di stretta riservatezza. A tal fine il/i Gestore/i della Segnalazione si assicurano preventivamente che il delegato sia a conoscenza della presente procedura.

Nel caso di sopravvenienza di più Gestori della Segnalazione per effetto della Cooptazione, gli stessi agiscono collegialmente come Comitato Segnalazioni.

Resta ferma la responsabilità esclusiva del/i Gestore/i della Segnalazione circa la decisione finale circa la fondatezza della Segnalazione, nonché in relazione alle misure di eliminazione delle conseguenze e delle cause della Violazione segnalata, se così previsto dall'Organigramma funzionale aziendale, es semprechè il/i Gestore/i della Segnalazione, in accordo con la Direzione, caso per caso, deleghino in esclusiva al terzo specialista suddetto anche i poteri di decisione finale sulla fondatezza della Segnalazione, nel qual caso il terzo assumerà automaticamente anche la veste di Gestore/i della Segnalazione.

### **3.5.3. Conflitto di interesse**

I Gestori della Segnalazione, se reputano l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla segnalazione pervenutagli (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili ai Gestori stessi, o all'Area funzionale in cui, i Gestori stessi, svolgono le proprie abituali mansioni*), sono tenuti a:

- astenersi dal trattare la Segnalazione, e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altri Gestori della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, al collegio sindacale), comunicando per iscritto la natura del conflitto rilevato.

In caso di eventuale **dubbio** sull'esistenza del proprio conflitto di interessi, il Gestore della Segnalazione è tenuto a darne immediato avviso agli altri Gestori della Segnalazione, che con lui valuteranno quindi lo stesso.

La natura del conflitto rilevato rispetto a una Segnalazione deve essere dichiarata all'interno del campo "note" nel Portale/Software, da parte dei Gestori della Segnalazione non in conflitto di interesse.

#### **3.5.4. Riscontro al Segnalante**

**Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione non anonima, i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione**, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio (Portale/Software SaaS - usando la funzione "Inbox Sicura"), o, se non è possibile usare il Portale/Software, messaggio WhatsApp, racc.a.r., messaggio e-mail cifrato.

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla data dell'**avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale/Software attivato dalla Società), dalla **scadenza del termine di 7 giorni** dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi **non è stato deciso alcun Seguito** (come definito al Capitolo 2) della Segnalazione, **il Segnalante ne deve essere informato**, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi.

Il Segnalante usando l'ID segnalazione ricevuto può accedere al Portale/Software e interloquire con i Gestori della Segnalazione designati di volta in volta da parte delle Società.

### **3.6. Istruttoria**

#### **3.6.1. Generalità**

Se la Segnalazione è ritenuta *prima facie* **ammissibile**, il Gestore della Segnalazione competente procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione. A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) se lo reputa necessario od opportuno, a propria discrezione, verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, la Società ha adottato previe adeguate Procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti, anche terzi (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso

di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione.

[NB: Non è necessario che ciascuna funzione aziendale competente (es. Acquisti, Amministrazione e Finanza, Commerciale, ecc.) provveda ad adoperarsi con diligenza per cercare di **ottenere dai terzi fornitori un impegno scritto a segnalare** e collaborare con i Gestori della Segnalazione per l'istruttoria delle rispettive Segnalazioni, in quanto la Clausola 231 fatta sottoscrivere agli stessi da parte della Società è già idonea a garantire tale collaborazione anche in relazione a Violazioni non 231 che emergano in relazione agli stessi processi operativi cui si riferiscano i rischi 231.

(NB: *I terzi possono invocare il segreto professionale cui si siano obbligati ai sensi di legge – es. legale o medico - e/o in ragione di eventuali precedenti accordi di riservatezza con ulteriori soggetti terzi*)]

- c) inoltre, i Gestori della Segnalazione possono richiedere e ricevere da parte dei Responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
  - le richieste di Tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori delle Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
  - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;
  - le richieste inoltrate dalle persone Segnalate (cioè a cui siano addebitate le Violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la Segnalazione pervenuta.

### **3.6.2. Priorità**

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente **ordine di priorità**:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dai Gestori della Segnalazione.

### **3.7. Obblighi di collaborazione**

Il personale e ogni altro referente interno delle Società è tenuto a collaborare con la massima diligenza all'attività di istruttoria dei Gestori della Segnalazione.

### **3.8. Archiviazione della Segnalazione**



Nel caso in cui all'esito dello Screening o della successiva più estesa istruttoria sia riscontrata:

- la mancanza anche parziale dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione di Violazioni; o
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti denunciati; o
- la produzione, tramite la Segnalazione, di sola documentazione in assenza di una dichiarazione del Segnalante di voler denunciare una Violazione; o
- la Segnalazione di Violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente; o
- l'infondatezza per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti,

i Gestori della segnalazione, tramite decisione collegiale in caso di organo non monocratico, **dichiarano inammissibile** la Segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima tramite il Portale/Software.

Di tale archiviazione viene data sollecita **notizia** tramite il Portale/Software:

- al Segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite la Inbox Sicura del Portale/Software), e
- agli altri Gestori della Segnalazione designati, se questi non sono stati coinvolti nello Screening o nell'Istruttoria della Segnalazione,
- alla Direzione, in sede di relazione periodica da parte del Gestore della Segnalazione.

### **3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione**

#### **3.9.1. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o Colpa grave**

In tal caso, occorre procedere all'Archiviazione tramite il Portale/Software.

Qualora i Gestori della Segnalazione riscontrino elementi tali da far emergere, secondo il suo ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave della Segnalazione, lo comunica per iscritto:

- al Segnalato; e
- al Responsabile di area funzionale del Segnalante, nonché alla Funzione HR, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante;
- nel caso di Segnalante esterno, al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione cui lo stesso appartiene, e il Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene abituali rapporti contrattuali con tale organizzazione, per ogni opportuna valutazione di competenza.

#### **3.9.2. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate**

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, i Gestori della Segnalazione competente nel merito della Segnalazione riscontrino che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati**, comunicano l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza:

- a) al Segnalato (salvo ciò ostacoli indagini o procedimenti giudiziari per la tutela dei diritti delle Società; in ogni caso il Gestore della Segnalazione valuta l'opportunità di ritardare la suddetta comunicazione, in funzione di eventuali esigenze di riservatezza circa lo svolgimento dell'istruttoria); e
- b) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione,

- c) alla Funzione HR (salvo che alla stessa sia addebitabile la Violazione segnalata); e
- d) alla Direzione (salvo che alla stessa sia addebitabile la Violazione segnalata); e
- e) nel caso di Segnalante esterno:
  - i) al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se si ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione segnalata, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a esaminare la comunicazione) e
  - ii) al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione;
- f) ai membri dell'organo controllo (salvo che essi non siano già Gestori della Segnalazione)

e opera l'Archiviazione della decisione tramite il Portale/Software.

Resta inteso che la suddetta comunicazione a persone diverse dal/i Gestore/i della Segnalazione, potrà essere omessa o ritardata se, secondo un giudizio improntato a prudenza, rischia di pregiudicare o ritardare l'accertamento delle responsabilità (es. penali amministrative) in capo ad un Soggetto Coinvolto.

### **3.9.3. Procedimento amministrativo, civile o penale**

Nel caso in cui il/ Case Manager ritenga/ano che esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo, civile o penale (es. denuncia penale) contro un Soggetto Coinvolto indicato nella Segnalazione o individuato a seguito di successive indagini, provvede ad avviare in autonomia una tale azione, oppure informa un soggetto interno competente ad avviare un tale procedimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo, salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il/i Case Manager si consulterà con l'Ufficio del Personale per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto.

Nel caso in cui tale soggetto interno competente per tale adempimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo si trovi in conflitto di interesse, il Case Manager ne informa un soggetto interno apicale non in conflitto di interessi.

### **3.9.4. Inosservanza di Procedure interne**

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della Segnalazione porti i Gestori della Segnalazione a constatare (i) l'assenza di specifiche Procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio di Violazioni o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o (iii) la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla Procedura i Gestori della Segnalazione segnala tali circostanze ai Responsabili funzionali, per gli opportuni rimedi.

### **3.9.5. Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte**

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

### **3.9.6. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili**

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2 precedente.

## **4. CONSERVAZIONE**

La Segnalazione di Violazioni, e la relativa documentazione, devono essere **archivate** esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione, e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

## **5. TUTELA LEGALE**

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

## **6. FORMAZIONE**

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing e sono regolate in **APPENDICE D**.

## **7. DISTRIBUZIONE**

I Gestori della Segnalazione mette a disposizione dei Destinatari della presente procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Messa a disposizione
  - ✓ a mani e/o
  - ✓ via e-mail, o
  - ✓ tramite intranet aziendale o
  - ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure),
- Pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società),
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione (vedi ns. separate slides di formazione).

## **8. SANZIONI**

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte delle Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati) e dalla Parte Generale del **Modello Organizzativo 231, Sistema sanzionatorio**.

La Società, inoltre, si riserva espressamente di sanzionare coloro che venga accertato siano responsabili degli illeciti di cui sopra.

Inoltre, chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

## **9. ALTRO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, trova applicazione il Decreto Whistleblowing e le Linee Guida ANAC se applicabili.

Padova, 14/07/2023

## APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni Settoriali includono:

- a) gli **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali dell'Unione**<sup>4</sup>:

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutela della vita privata e protezione dei dati personali<br>Es. violazioni di obblighi privacy quali informative agli interessati, raccolta consenso su trattamenti, misure di protezione dei dati e dei trattamenti, documentazione, ecc.                    |
| Tutela dell'ambiente<br>Es. violazioni di prescrizioni amministrative eventualmente punite con sanzioni amministrative pecuniarie e quindi non rientranti nel perimetro dei reati 231 già da comunicare in base al Modello Organizzativo 231 aziendale vigente |
| Protezione dei consumatori<br>Es. divieto di pratiche commerciali sleali/aggressive nella promozione dei servizi/prodotti                                                                                                                                      |

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:
1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché
  2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP) o
  3. i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'**Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto** reperibile all'indirizzo internet [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>4</sup> Cfr. allegato alla direttiva UE 1937/2019

## APPENDICE B - TUTELE

### **1. SOGGETTI TUTELATI**

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione
- coloro che effettuano una Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
  - **Facilitatori,**
  - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
  - **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
  - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.**

### **2. TUTELE**

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

### **3. MISURE DI PROTEZIONE**<sup>5</sup>

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

#### **3.1. Divieto di ritorsione**

**I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione** (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*) (**divieto di atti ritorsivi**).

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

---

<sup>5</sup> La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

### **3.2. Protezione dalle Ritorsioni**

#### **3.2.1 Denuncia all'ANAC**

I Segnalanti possono **comunicare le Ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC**.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

#### **3.2.2 Invalidità degli atti**

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, delle Tutele da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

#### **3.2.3 Onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava su chi li ha posti in essere l'**onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica**.

### **3.3. Limitazioni di responsabilità**

**L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile**, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- violazioni coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),



- violazioni relative alla tutela del diritto d'autore,
- violazioni relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- violazioni che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.  
*Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e*
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni** non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati), e/o
- **Modello Organizzativo 231** adottato, nel caso in cui la condotta del responsabile della Ritorsione rilevi ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso.

### **3.4. Divieto di transazione**

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

## **4. MISURE DI SOSTEGNO**

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

## **5. RISERVATEZZA**

### **5.1. Generalità**

**Le Segnalazioni** non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte delle Società, del/i Gestore/i della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- la **identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano** la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato **rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati** l'identità del Segnalante, **senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

### **5.2. Esclusione della riservatezza**

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte del/i Gestore/i della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante<sup>6</sup>; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

---

<sup>6</sup> Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela (eventualmente, anche contro ignoti) per il reato di calunnia, di diffamazione o altri eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

La tutela della riservatezza del Segnalante va invece garantita laddove egli non versi in mala fede, infatti lo scopo del "whistleblowing" potrebbe essere frustrato se si prevedesse espressamente la comunicazione al Segnalato di una segnalazione infondata ma non in mala fede, soprattutto in caso di colpa lieve (non punita nemmeno a livello disciplinare, ma teoricamente – sebbene sia raro - perseguibile in sede civile).

iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dal/i Gestore/i della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione della sua identità**, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari<sup>7</sup>.

Le Società, il/i Gestore/i della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

## **6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALEZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE**

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorchè sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

- i) la **responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
- ii) la **responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente

---

<sup>7</sup> L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.4.1.

## APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)<sup>8</sup>.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime **è tenuto a rispettare tutte le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** delle Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

1.2 **I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati** da parte del/i Gestore/i della Segnalazione competente/i rispetto alla Violazione.

1.3 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5<sup>9</sup> e 25<sup>10</sup> del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

<sup>8</sup> E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

<sup>9</sup> 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);  
b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);  
c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);  
d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);  
e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);  
f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

<sup>10</sup> Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

#### 1.4 Il Delegato Privacy Principale designato dal Titolare, in coordinamento con i Gestori delle Segnalazioni

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,
- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della/e Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (nomine Responsabili esterni, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte della Società, terzi Gestori del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, idonee informazioni al Segnalante e alle Persone coinvolte (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR).

1.5 I Gestori delle Segnalazioni garantiscono che i Canali Interni di Segnalazione Interna diversi dal "Portale/Software" vengano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono previste nel Contratto tra le Società e il terzo fornitore del medesimo, e nella relativa documentazione, tra cui **Manuali Admin** e **Case Manager**.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza dei ruoli Admin designati, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

## APPENDICE D – FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing, ii) costituiscono una prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili all'intera struttura organizzativa - con modalità differenziate in base al ruolo dei fruitori – chiare informazioni circa come minimo, i presupposti e le procedure di Segnalazione delle Violazioni, le Tutele dei Segnalanti e i limiti delle stesse.

La Funzione HR, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un **Piano formativo whistleblowing** costituente parte integrante della presente Appendice.

## APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

- **Manuale user Admin**
- **Manuale user Case Manager**
- **Tabella sinottica "Voci dei Manuali" vs "Privilegi/accessi nel back-end"**